

Lo statuto A.N.U.T.E.L. (adeguato al D.Lgs. n.460/97 in data 26.06.1998)

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita l' A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)

Articolo 2

SEDE

L'ANUTEL ha sede in Montepaone Lido (CZ), attualmente in Via Nazionale n.92 piano II int.4. La sede potrà essere variata successivamente dal Presidente per lo stesso Comune e per i Comuni limitrofi, con delibera di Giunta Esecutiva con parere vincolante del Presidente, per altre sedi. Il Consiglio Generale, su proposta vincolante del Presidente potrà istituire sedi Provinciali e Regionali.

Articolo 3

SCOPO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone le seguenti finalità:

1. svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei Funzionari Responsabili, degli Operatori degli Uffici Tributi e Finanziari degli Enti Locali;
 2. curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione di eventuali proposte normative e legislative;
 3. prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
 4. promuovere riunioni a livello provinciale, regionale e nazionale per dibattere i problemi tecnico - giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e procurare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli Amministratori e Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
 5. effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per Funzionari e Operatori degli Uffici Tributi e Finanziari degli Enti Locali, anche con appositi fondi gestiti dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, da altri Ministeri, da Enti o dalla Comunità Economica Europea;
 6. attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali e al corretto funzionamento dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell'entrata in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;
 7. l'Associazione vaglierà l'opportunità a tutela degli Associati di stipulare appositi contratti o convenzioni al fine di ottenere condizioni vantaggiose, con Società di Assicurazioni, con Banche o con Società di servizi;
 8. l'Associazione può servirsi, con apposito incarico o convenzione, di Società di sua fiducia per fornire servizi e strumenti operativi e per dare un servizio maggiormente qualificato ed efficiente, nell'organizzazione di seminari, corsi, incontri di lavoro, che possono essere effettuate anche a costi vantaggiosi per i propri associati;
 9. può stipulare apposite convenzioni o contratti, con Enti Pubblici per il raggiungimento dei fini istituzionali;
 10. per il raggiungimento dei fini istituzionali, può costituire o partecipare a Società anche di capitale, con finalità analoghe;
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi associativi è costituito da:

1. dai contributi da parte degli associati;
2. da contributi annuali, straordinari e particolari corrisposti dai Soci;
3. da contributi ed elargizioni di Enti Pubblici o Società che, a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione;
4. da eventuali fondi di riserva ordinaria costituiti dalle eccedenze di bilancio che in sede di approvazione del rendiconto l'Assemblea Generale o chi per essa su proposta della Giunta Esecutiva ne destina l'accantonamento;
5. da eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva o fondo, che la Giunta Esecutiva riterrà opportuno costituire;
6. da eventuale erogazioni, donazioni, lasciti, elargizioni liberali in denaro; sono accettate dalla Giunta, che ne delibera sulla utilizzazione di essa in armonia con le finalità statutarie;
7. dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o che comunque siano o vengano di proprietà dell'Associazione.

ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. alle quote associative, da contributi, da sovvenzioni e da liberalità;
2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
3. dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale;
4. da rimborsi;
5. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, la Giunta delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 5

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Esecutiva provvederà con criteri amministrativi di oculata prudenza a redigere il bilancio preventivo d'intesa con il Presidente, che dovrà essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno, dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Generale, salvo diverse disposizioni di legge.

A chiusura di ogni esercizio sociale, la Giunta Esecutiva d'intesa con il Presidente provvede alla disposizione del Bilancio consuntivo e presenta la situazione patrimoniale (che deve essere redatta osservando le norme di legge relative al bilancio e adempimenti contabili) e il conto economico all'Assemblea dei Soci o al Consiglio Generale (se gli sono state attribuite le funzioni appartenenti istituzionalmente all'Assemblea Generale come stabilito dall'art. 11) che deve discuterli ed approvarli entro il 30 giugno; salvo disposizioni legislative l'Assemblea o chi per essa, può approvare il bilancio in data anteriore. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 6

SOCI

Sono soci: gli Enti Pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni), gli Operatori degli Uffici Tributi e degli Uffici Finanziari degli Enti Locali, che condividono gli scopi associativi. Possono rimanere soci gli iscritti nel registro soci collocati in pensione o dimessi per qualsiasi motivo.

Non possono essere Soci: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione. Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda di ammissione all'Associazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e nella quale indichi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta e si impegni al pagamento della quota iniziale di ammissione e per le successive quote associative annuali, sia di ogni altra contribuzione, anche straordinaria, nella misura e nei termini che verranno statutariamente deliberate dagli Organi sociali.

È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, a titolo di versamento al fondo di dotazione, né consentono diritti sul patrimonio.

Il versamento o la maggior quota non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Se alla domanda di ammissione manca il pagamento della quota associativa, si intenderà come non pervenuta, fino a ricevimento della quota medesima. Sull'accoglimento di ammissione a Socio, il Presidente dell'Associazione, dispone l'iscrizione nel registro dei Soci o salvo verifica e ratifica successiva della Giunta Esecutiva alla prima riunione; contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Spetta al Consiglio dei Probiviri constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino l'esclusione e provvedere in conseguenza nell'interesse dell'Associazione.

Tuttavia il pagamento fatto dopo il primo novembre potrà valere, se richiesto nella domanda, a decorrere dall'anno successivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati

soci anche per l'anno successivo e così di seguito, (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente statuto), finché non presenteranno le dimissioni nel modo e termini sopra stabiliti resteranno obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La suddetta quota potrà essere recuperata dall'Associazione attraverso le vie che riterrà più opportune.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata (fatti salvi i versamenti minimi delle quote associative). Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. L'adesione all'Associazione ha valore a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, così come previsto dal D.lgs. 460 del 4.12.1997 - articolo 5 comma 4 quinquies lettera c, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci avranno diritto a frequentare i locali sociali e potranno partecipare alle eventuali manifestazioni promosse dall'Associazione. Ogni Socio è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita degli scopi sociali e dei programmi deliberati dagli organi dell'associazione. La qualità di socio si perde, per decesso, per indegnità, per recesso, per decadenza, per esclusione e per morosità protratta per due anni consecutivi anche senza che il socio stesso sia stato avvisato della morosità con raccomandata, salvo recupero, previsto dall'articolo 6. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Oltre che nei casi previsti dall'art. 24 C.C. il recesso è consentito al socio in qualsiasi momento che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La decadenza è deliberata nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione oppure che causi tormenti, dissidi o disordini fra i Soci.

Perde, inoltre, la qualità di socio:

1. chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
 2. chi senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
- Spetta alla Giunta Esecutiva constatare e deliberare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino il recesso, la decadenza, l'esclusione ecc. da notificare con le motivazioni all'interessato a mezzo lettera Raccomandata. Spetta ai Proviviri la decisione di tutte le vertenze relative alla interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nello statuto oppure derivanti da deliberazioni della Giunta Esecutiva o da altro Organo dell'Associazione.

Articolo 8

ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- Il Presidente dell'Associazione
- La Giunta Esecutiva
- Il Consiglio Generale
- L'Assemblea Generale
- Il Segretario Generale
- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Proviviri

Articolo 9

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi con la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare Avvocati e Procuratori, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione secondo il proprio Statuto. In assenza od impedimento del Presidente uno dei due Vice Presidenti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il delegato riceve dal Presidente un'apposita delega scritta che viene depositata agli atti dell'associazione e di tale delega il Presidente può mettere a conoscenza la Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale.

Il Presidente dura in carica per il tempo deciso dall'Assemblea Generale al momento della nomina, ed è sempre rieleggibile. Presiede e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione. Convoca e presiede l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, convoca e presiede la Giunta Esecutiva, convoca e presiede il Consiglio Generale fissandone gli ordini del giorno. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea Generale del

Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva per ogni seduta o per ogni convocazione. Il Presidente può farsi assistere da persona di Sua fiducia al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione avanti gli Uffici fiscali, le Commissioni Tributarie di ogni grado e qualsiasi altra autorità amministrativa e può farsi rappresentare. Il Presidente dispone l'iscrizione del socio nell'apposito registro salvo verifica e ratifica successiva della Giunta Esecutiva alla prima riunione. Tra i poteri del Presidente rientra quello di poter accettare con il beneficio di inventario, per conto dell'Associazione, le eredità che a quest'ultima sono devolute. Al Presidente è demandato inoltre di:

- Presentare istanze, ricorsi e controricorsi.
- Assicurare il funzionamento dell'Associazione.
- Vigilare sulla tenuta della contabilità e sulla conservazione dei documenti.
- Predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, d'intesa con la Giunta Esecutiva, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale o a chi per essa.
- Accertare che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione.
- Conferire, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva procure generali.
- Dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni presi dagli Organi dell'Associazione.
- Nominare periti e arbitri.
- Assumere dipendenti, stabilire gli incarichi e le mansioni, fissarne le retribuzioni, sospenderli e licenziarli.
- Affidare e dare incarico per la tenuta della contabilità a commercialista di Sua fiducia e fissarne il compenso.
- Acquistare, vendere permutare beni mobili ed immobili occorrenti per la gestione dell'Associazione;
- Può costituire o partecipare per il raggiungimento dei fini istituzionali, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, a Società anche di capitali a ciò finalizzate;
- Può svolgere funzioni di Presidente, Amministratore o Componente del Consiglio di Amministrazione, di società;
- Fare qualsiasi operazione Bancaria e finanziaria, quali:
 1. apertura e chiusura di c/c Postali, o c/c Bancari e di altri conti;
 2. disposizioni e prelevamenti dai detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito o, comunque, allo scoperto;
 3. rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte, girata di assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso.
 4. apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere.
 5. assumere mutui o garanzie per l'acquisto di immobile per trasferire la sede sociale dell'Associazione.
 6. stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di locazione e altri contratti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.
 7. riscuotere vaglia postali e telegrafici, buono chequ ès ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati da Enti, società, privati ecc. rilasciando le corrispondenti quietanze.
 8. gestisce e compie tutte le operazioni previste nello scopo sociale per il raggiungimento dello stesso.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità e quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione della personalità giuridica. Tutti poteri gestionali del Presidente devono essere esercitati nei limiti della programmazione economica e patrimoniale previsti da fini istituzionali.

Articolo 10

LA GIUNTA ESECUTIVA

L'Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva, composta da nove membri oltre al Presidente dell'Associazione di cui all'art. 9 e da due Vice Presidenti. I nove membri della Giunta e i due Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo se l'Assemblea Generale all'atto della loro nomina, non ha stabilito un tempo di durata diverso. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri, la Giunta provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla prossima Assemblea Generale.

La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea Generale o al Consiglio Generale e al Presidente. La Giunta su proposta del Presidente può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più suoi Componenti.

La Giunta Esecutiva si riunisce possibilmente una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta da almeno un terzo dei Componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente cinque giorni liberi prima dalla data dell'adunanza a mezzo telefax o con consegna a mano firmata per ricevuta o a mezzo raccomandata.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma o fonogramma. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare. Se richiesto nell'ordine del giorno la Giunta si può riunire in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima, solo se avviene a distanza di due ore. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario Generale, se nominato, oppure da un Segretario nominato dallo stesso.

Per la validità delle adunanze, occorre la personale presenza della maggioranza dei Componenti della Giunta in prima convocazione e in seconda è valida con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la votazione avviene per alzata di mano se non viene stabilito diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Giunta devono essere scritte in un apposito libro e i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Possono partecipare altresì i Revisori i quali esprimono il loro parere, sebbene non è vincolante. Le riunioni della Giunta devono svolgersi nella sede sociale, ma possono essere tenute anche in altre sedi, purché in Italia. Il Componente della Giunta Esecutiva che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo si deve ritenere decaduto dall'ufficio.

La Giunta ha il potere di ammettere gli aspiranti soci secondo un giudizio insindacabile e quindi non sussiste in loro il diritto soggettivo ad essere ammessi, ancorché possiedono tutti i requisiti richiesti dallo Statuto. È di competenza della Giunta Esecutiva di:

- Verificare e ratificare le domande di ammissione dei soci e decidere la loro espulsione;
- Nominare e revocare il Segretario Generale ed affidarne le funzioni;
- Reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- Convocare l'Assemblea Generale dei Soci, se non convocata dal Presidente;
- Provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva;
- Proporre all'Assemblea Generale o a chi per essa l'accantonamento o la compensazione delle perdite come meglio specificato nell'art. 20;
- Promuovere Convegni, Seminari e quant'altro elencato all'art. 3 del presente statuto per diffondere e far conoscere lo scopo e il funzionamento dell'Associazione;
- Predisporre, d'intesa col Presidente, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- Stabilire un compenso annuo o un'indennità annua o mensile "per il Presidente" a titolo di rappresentanza, o un emolumento nei limiti e salvo divieti di legge;
- Stabilire anche su proposta del Presidente, un gettone di presenza o emolumenti individuali annui o una indennità da dare alle cariche elettive, nei limiti e salvo divieti di legge. Se nulla è stato deciso le cariche elettive sono gratuite;
- Autorizzare il Presidente per la costituzione o partecipazione per il raggiungimento dei fini istituzionali, di Società, anche di capitali a ciò finalizzate;

Articolo 11

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da: * venti membri effettivi più cinque supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci, oltre al Presidente di cui all'art. 8 del presente statuto, che lo presiede. I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, subentra un Consigliere supplente per ordine di anzianità o in mancanza il Consiglio Generale provvede alla Sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima Assemblea Generale; in tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere del Consiglio Generale medesimo.

I Componenti del Consiglio Generale non convalidati o mancanti, saranno eletti con la prima Assemblea Generale valida. Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, decide sull'istituzione delle sedi Provinciali e Regionali e ne stabilisce le competenze come meglio previsto dall'art.18. Fissa le relative quote associative. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque, almeno due volte l'anno, per deliberare sulle funzioni attribuitegli con delega dall'Assemblea Generale, come previsto dall'art. 12.

L'avviso di convocazione sarà effettuato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti delegato per iscritto dal Presidente dell'Associazione o dalla Giunta Esecutiva con lettera raccomandata spedita o mediante avviso a mano o a mezzo telefax da consegnarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; deve contenere l'elenco degli oggetti su cui si deve discutere e votare, il luogo della riunione, la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione ,la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza di due ore. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e a parità di voti prevale quello del Presidente. In prima

convocazione, deve presenziare almeno la metà più uno dei Consiglieri e votare. In seconda convocazione l'adunanza è valida con qualsiasi numero di Consiglieri. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, di cui all'art. 9 ed in sua assenza o impedimento, sarà delegato a tale funzione, dallo stesso, un Vice Presidente, attraverso apposita delega scritta depositata agli atti dell'Associazione.

Di tale delega il Presidente può mettere a conoscenza la Giunta Esecutiva e il Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) sarà effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o dalla Giunta Esecutiva, con lettera o Telefax a ciascun socio inviata almeno quindici giorni prima dalla data di convocazione, ed anche a mezzo avviso affisso ben visibile nella sede sociale, almeno 30 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e a mezzo di avviso pubblicato sugli Organi di stampa (notiziario, giornale) o a mezzo periodico dell'Associazione "ANUTEL NEWS".

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere oltre all'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza non inferiore a due ore. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria se non previsto diversamente due volte all'anno dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Poiché l'associazione opera su un territorio molto vasto, tale da rendere difficile la partecipazione dei singoli soci all'Assemblea Generale, quest'ultima può decidere di attribuire parte delle funzioni appartenenti istituzionalmente ad essa al Consiglio Generale per quattro anni. In tal caso l'Assemblea Generale viene convocata ogni quattro anni. L'Assemblea ordinaria provvede:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo se diversamente non viene stabilito, ai sensi del 4 comma del presente articolo;
- alla nomina del Presidente dell'Associazione;
- alla nomina della Giunta Esecutiva, che si compone da 9 membri oltre il Presidente e due Vice Presidenti;
- alla nomina dei Componenti il Consiglio Generale, che si compone di 20 membri effettivi più cinque supplenti, oltre il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
- alla nomina del Collegio dei Revisori composto da uno a tre membri, di cui il Presidente può essere eletto dall'Assemblea o dal Collegio, che lo elegge nel suo seno, e da uno a due membri supplenti.
- alla nomina del Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri;
- a delegare il Consiglio Generale sia per l'approvazione del Bilancio preventivo che consuntivo sia per eventuali altre competenze;
- a deliberare su qualsiasi altro argomento attinente alla gestione dell'associazione riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalle leggi. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina per le suddette cariche dovrà essere fatta a scrutinio segreto o per alzata di mano. È ammesso il voto per delega, ogni socio può avere cinque deleghe. Risultano eletti gli associati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea straordinaria provvede a:

- modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- stabilire l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri;
- deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea: tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono intervenire in Assemblea per rappresentanza, facendosi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi a cura dall'associazione. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio che dovranno attenersi nelle delibere che abbiano ad oggetto responsabilità dei Consiglieri.

L'Assemblea è presieduta da:

- Presidente dell'Associazione, di cui all'art.9
- In mancanza dello stesso, da uno dei due Vice Presidenti della Giunta Esecutiva, su delega scritta dal Presidente o da altra persona designata dal Presidente stesso.

Il Presidente nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire all'Assemblea e la validità delle deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, bollato e vidimato a norma di legge, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite per deliberare sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, ad eccezione per quelle relative allo scioglimento dell'Associazione, se in prima convocazione intervenga o sia rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi non meno di due ore dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei soci presenti o rappresentati. Per la revisione o modificazione del presente statuto sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specificatamente convocata a tale scopo o dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva e che all'adunanza partecipi almeno il quorum previsto per l'Assemblea straordinaria, dal codice civile.

Articolo 13

IL SEGRETARIO GENERALE

Se la Giunta Esecutiva lo ritiene opportuno, può nominare tra i soci e non soci, un Segretario Generale, come previsto all'art. 8, che dura in carica fino a revoca dalla medesima Giunta Esecutiva. Al Segretario Generale, all'atto della nomina possono essere affidate le seguenti funzioni:

1. Verbalizzazione delle adunanze della Giunta Esecutiva, del Consiglio Generale, dell'Assemblea Generale;
2. Coadiuvare il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Generale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
3. Cura la tenuta del libro verbali della Giunta Esecutiva, del Consiglio Generale, dell'Assemblea Generale, ed eventuali altri libri sociali;
4. Allo stesso possono essere attribuiti in aggiunta alle suddette mansioni, altri compiti stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 14

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, viene nominato dall'Assemblea e può essere composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti eletti anche tra i non soci e devono avere un'adeguata preparazione ed essere dotati di una adeguata professionalità. A secondo di quanto stabilito dalle norme civili e fiscali, l'Assemblea può decidere di eleggere i Revisori, tra quelli iscritti nell'elenco dei Revisori contabili, o non, ad eccezione del Presidente, che per una maggiore garanzia, dovrà necessariamente essere iscritto al predetto elenco dei Revisori. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei Revisori effettivi subentra il Revisore Supplente più anziano per età. Essi durano in carica per il tempo deciso dall'Assemblea Generale al momento della loro nomina e sono sempre rieleggibili. Il compenso spettante ai Revisori è stabilito con delibera dell'Assemblea e accettato dai revisori, all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio se nulla è stabilito la prestazione dei Revisori è gratuita. Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei Revisori sono quelle previste dalla comune legge civile. Il Collegio dei Revisori ha il seguente mandato:

1. esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione;
2. vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo;
3. accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
4. esamina i bilanci, ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale;
5. formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni;
6. accerta periodicamente la consistenza di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell'apposito libro verbali. I Revisori, se richiesto dal Presidente, possono assistere alle adunanze dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, per l'illustrazione del Bilancio, per chiedere e dare disposizioni e chiarimenti. I Revisori che non svolgono correttamente il loro compito e che su invito del Presidente, non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e durante un esercizio sociale, a due adunanze della Giunta Esecutiva, decadono dall'ufficio.

Articolo 15

CONTROVERSIE E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposti alla competenza di tre Probiviri da nominarsi, fra soci e non soci, dall'Assemblea Generale. Durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, non hanno diritto a compenso, salvo diversa decisione dell'Assemblea. I Probiviri nominano nel loro ambito il Presidente. I ricorsi o le controversie dovranno essere inviati entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale dove, a cura del Presidente dell'Associazione saranno consegnati al Presidente del Collegio. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 16

NORME GENERALI DEGLI ORGANI

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo diversa disposizione della Giunta Esecutiva. La Giunta stessa può assegnare al Presidente un compenso o un'indennità annuale a titolo di spese di rappresentanza. Tutte le cariche hanno la durata per il tempo deciso dall'Assemblea Generale al momento della loro nomina e sono rinnovabili e rieleggibili. In caso di vacanza, potranno riunirsi e deliberare fino alle successive elezioni.

Articolo 17

SINDACATI

L'Associazione riconosce il ruolo dei Sindacati, per la tutela dei diritti e dei doveri dei lavoratori.

Articolo 18

SEDI PROVINCIALI E REGIONALI

Gli aderenti all'Associazione potranno operare a livello territoriale articolandosi secondo le esigenze locali previa autorizzazione del Consiglio Generale, che ne fisserà le norme del loro funzionamento e su Proposta del Presidente, delibererà l'istituzione, di volta in volta delle sedi. Ne fisserà le competenze, che saranno attribuite alle varie sezioni periferiche ed i limiti dell'autonomia che andranno a godere. Le sedi medesime saranno così costituite: Provinciali, (che saranno composte: da un Presidente e da cinque componenti il direttivo Provinciale). Regionali, (che saranno composte: da un Presidente e dai rispettivi Presidenti Provinciali).

Articolo 19

SCIoglimento

L'Associazione avrà la durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità che l'assemblea deciderà al momento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'adunanza per lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione deve rifarsi all'art. 21 del codice civile.

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Verrà redatto un bilancio con il conto profitti e perdite allo scopo di evidenziare il risultato economico di gestione. In caso di coesistenza di più attività la giunta esecutiva può decidere di provvedere alla redazione anche di un bilancio unico con compensazione dei relativi risultati. Verrà redatto un bilancio con il conto profitti e perdite allo scopo di evidenziare il risultato economico di gestione "NON ISTITUZIONALE" e un bilancio con conto economico della gestione "ISTITUZIONALE" per la successiva redazione di un bilancio unico che avrà lo scopo di evidenziare gli eventuali avanzi o di compensare gli eventuali disavanzi di gestione di entrambi i bilanci (non istituzionale e istituzionale). Per quanto non previsto nel presente statuto e atto costitutivo si demanda alle disposizioni di cui al libro I titolo 2 del codice civile.